

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2010 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 2010****che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
- (2) Il consumo di energia elettrica dei televisori rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell'Unione e apparecchi con funzionalità equivalenti presentano una grande disparità in termini di efficienza energetica. L'efficienza energetica dei televisori può essere migliorata in misura significativa. È quindi opportuno che i televisori rientrino nell'ambito di applicazione dei requisiti in materia di etichettatura energetica.
- (3) È opportuno stabilire disposizioni armonizzate per indicare l'efficienza energetica e il consumo dei televisori mediante l'etichettatura e informazioni standard di prodotto con l'obiettivo di fornire incentivi ai fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica dei televisori, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, ridurre il consumo di elettricità di tali prodotti e contribuire al funzionamento del mercato interno.
- (4) L'effetto congiunto delle disposizioni di cui al presente regolamento e di cui al regolamento (CE) n. 642/2009

della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori ⁽²⁾ potrebbe portare ad un risparmio annuale del consumo di energia elettrica pari a 43 TWh da qui al 2020 rispetto alla situazione qualora non venissero adottate misure.

- (5) Le informazioni riportate sull'etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e le norme relative ai servizi della società dell'informazione ⁽³⁾.
- (6) Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l'etichetta per i televisori.
- (7) Oltre a ciò, il presente regolamento deve indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto allegati ai televisori.
- (8) Il presente regolamento deve indicare inoltre i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali dei televisori.
- (9) Per incoraggiare la produzione di televisori efficienti dal punto di vista del consumo energetico è opportuno consentire ai fornitori che desiderano immettere sul mercato televisori che rispettano i requisiti di classi più elevate di apporre etichette che indicano tali classi in anticipo rispetto alla data prevista per l'indicazione obbligatoria.
- (10) È opportuno prevedere una revisione del presente regolamento che tenga conto del progresso tecnologico,

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce specifiche per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per i televisori.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, s'intende per:

- 1) «televisore», un apparecchio o un monitor televisivo;
- 2) «apparecchio televisivo», un prodotto progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi, immesso sul mercato con una denominazione di modello o sistema, costituito da:
 - a) uno schermo;
 - b) uno o più sintonizzatori/ricevitori, con ulteriori funzioni opzionali per lo stoccaggio e/o la visualizzazione dei dati, quali un lettore DVD, un disco rigido (HDD) o un videoregistratore (VCR), in un'unica unità combinata con lo schermo o in una o più unità separate;
- 3) «monitor televisivo», un prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse, compresi i segnali televisivi, che può avere la funzione opzionale di controllare e riprodurre segnali audio provenienti da un dispositivo esterno, che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, fra cui cinch (componente, composito), SCART, HDMI, e future interfacce senza filo (escluse le interfacce non standardizzate per segnali video quali DVI e SDI), ma che non può ricevere ed elaborare segnali di trasmissione;
- 4) «modo acceso», la condizione in cui il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce suono e immagini;
- 5) «modo domestico», l'impostazione del televisore raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico;
- 6) «modo stand-by», la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare correttamente e offre esclusivamente le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
 - a) funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o;
 - b) visualizzazione delle informazioni o dello stato;
- 7) «modo spento», la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
 - a) le condizioni che forniscono soltanto un'indicazione della condizione modo spento;
 - b) le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 8) «funzione di riattivazione», una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, incluso il modo acceso;
- 9) «visualizzazione di informazioni o dello stato», una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo;
- 10) «menù impostato», le impostazioni di un televisore predefinite dal fabbricante, fra cui l'utente deve selezionare un'impostazione specifica al momento della prima messa in servizio del televisore;
- 11) «rapporto di luminanza di picco», il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico o del modo acceso del televisore impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e la luminanza di picco del modo più brillante previsto in modo acceso;
- 12) «punto vendita», un luogo in cui i televisori sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate;
- 13) «utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un televisore.

⁽¹⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

*Articolo 3***Responsabilità dei fornitori**

1. I fornitori garantiscono che:
 - a) ogni televisore possenga un'etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell'allegato V;
 - b) sia messa a disposizione una scheda prodotto come indicato nell'allegato III;
 - c) il fascicolo tecnico di cui all'allegato IV sia fornito alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta;
 - d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;
 - e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
2. Le classi di efficienza energetica si basano sull'indice di efficienza energetica calcolato conformemente all'allegato II.
3. Il formato dell'etichetta riportato nell'allegato V si applica secondo il seguente calendario:
 - a) per i televisori immessi sul mercato a partire dal 30 novembre 2011 le etichette riportanti le classi di efficienza energetica:
 - i) A, B, C, D, E, F e G devono essere conformi al punto 1 o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto 2 di detto allegato;
 - ii) A+ devono essere conformi al punto 2 dell'allegato V;
 - iii) A++ devono essere conformi al punto 3 dell'allegato V;
 - iv) A+++ devono essere conformi al punto 4 dell'allegato V;
 - b) per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2014 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E e F le etichette devono essere conformi al punto 2 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 3 di detto allegato;

- c) per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2017 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D e E le etichette devono essere conformi al punto 3 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 4 di detto allegato;
- d) per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1o gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++ , A++ , A+ , A , B , C e D le etichette devono essere conformi al punto 4 dell'allegato V.

*Articolo 4***Responsabilità dei distributori**

I distributori provvedono affinché:

- a) presso il punto vendita, ogni televisore riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, sulla parte anteriore del televisore, in modo che sia chiaramente visibile;
- b) i televisori offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato VI;
- c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di televisore contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;
- d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di televisore che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

*Articolo 5***Metodi di misurazione**

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell'allegato VII.

*Articolo 6***Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato**

Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata tramite la procedura di cui all'allegato VIII.

*Articolo 7***Riesame**

La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

*Articolo 8***Disposizione transitoria**

L'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 30 marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2011. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire dal 30 marzo 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Classe di efficienza energetica

La classe di efficienza energetica di un televisore è determinata in base all'indice di efficienza energetica (*IEE*) definito nella tabella 1. L'indice di efficienza energetica di un televisore deve essere determinato conformemente al punto 1 dell'allegato II.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica dei televisori

| Classe di efficienza energetica | Indice di efficienza energetica |
|---------------------------------|---------------------------------|
| A+++ (efficienza massima) | $IEE < 0,10$ |
| A++ | $0,10 \leq IEE < 0,16$ |
| A+ | $0,16 \leq IEE < 0,23$ |
| A | $0,23 \leq IEE < 0,30$ |
| B | $0,30 \leq IEE < 0,42$ |
| C | $0,42 \leq IEE < 0,60$ |
| D | $0,60 \leq IEE < 0,80$ |
| E | $0,80 \leq IEE < 0,90$ |
| F | $0,90 \leq IEE < 1,00$ |
| G (efficienza minima) | $1,00 \leq IEE$ |

ALLEGATO II

Metodo di calcolo dell'indice di efficienza energetica e del consumo annuo di energia in modo acceso

1. L'indice di efficienza energetica (*IEE*) è calcolato con la formula $IEE = P/P_{ref}(A)$, in cui:

$$— P_{ref}(A) = P_{basic} + A \times 4,3224 \text{ Watt/dm}^2,$$

$$— P_{basic} = 20 \text{ Watt per gli apparecchi televisivi con un sintonizzatore/ricevitore e privi di hard disc},$$

$$— P_{basic} = 24 \text{ Watt per gli apparecchi televisivi con uno o più hard disc},$$

$$— P_{basic} = 24 \text{ Watt per gli apparecchi televisivi con due o più sintonizzatori/ricevitori},$$

$$— P_{basic} = 28 \text{ Watt per gli apparecchi televisivi con uno o più hard disc e due o più sintonizzatori/ricevitori},$$

$$— P_{basic} = 15 \text{ Watt per i monitor televisivi},$$

$$— A \text{ è l'area dello schermo visibile espressa in dm}^2,$$

$$— P \text{ è il consumo di energia del televisore in modo acceso, espresso in Watt, misurato conformemente all'allegato VII e arrotondato al primo decimale.}$$

2. Il consumo annuo di energia *E* in modo acceso in kWh è calcolato con la formula $E = 1,46 \times P$.

3. Televisori con controllo automatico della luminosità

Per calcolare l'indice di efficienza energetica e il consumo annuo in modo acceso di cui ai punti 1 e 2, il consumo di energia in modo acceso, come stabilito secondo la procedura di cui all'allegato VII, è ridotto del 5 % se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la luminanza del televisore nel modo domestico o nel modo acceso, quale impostato dal fornitore, è ridotta automaticamente a un valore di intensità della luce ambiente compreso almeno fra 20 lux e 0 lux;
 - b) il controllo automatico della luminosità è attivato nel modo domestico o nel modo acceso del televisore quale impostato dal fornitore.
-

ALLEGATO III

Scheda prodotto

1. Le informazioni contenute nella scheda prodotto del televisore sono indicate nell'ordine che segue e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:
 - a) nome o marchio del fornitore;
 - b) identificatore del modello del fornitore; per identificatore del modello si intende il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di televisore da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
 - c) classe di efficienza energetica del modello, come definita nell'allegato I, tabella 1; se al modello è stato assegnato il «marchio UE di qualità ecologica» (ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tale informazione può essere inclusa;
 - d) diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici;
 - e) consumo di energia in modo acceso misurato conformemente alla procedura di cui all'allegato VII;
 - f) consumo annuo di energia calcolato come descritto nell'allegato II, espresso in kWh per anno, arrotondato alla prima cifra intera; deve essere descritto come segue: «Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.»;
 - g) consumo di energia in modo stand-by e/o spento, o entrambi, misurato conformemente alla procedura di cui all'allegato VII;
 - h) risoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti.
2. Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di televisori forniti dallo stesso fornitore.
3. Le informazioni riportate sulla scheda possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso, occorre indicare le informazioni di cui al punto 1 che non figurano sull'etichetta.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO IV

Fascicolo tecnico


Il fascicolo tecnico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
 - b) una descrizione generale del televisore che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
 - c) se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati;
 - d) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
 - e) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore;
 - f) parametri di prova per le misurazioni:
 - i) temperatura ambiente;
 - ii) tensione di prova in V e frequenza in Hz;
 - iii) distorsione armonica totale del sistema di alimentazione elettrica;
 - iv) terminal di ingresso per i segnali audio e video di prova;
 - v) informazioni e documentazione su strumentazione, configurazione e circuiti utilizzati per le prove elettriche;
 - g) i parametri del modo acceso:
 - i) i dati relativi al consumo di energia in Watt arrotondati alla prima cifra decimale per le misurazioni di energia fino a 100 Watt e alla prima cifra intera per le misurazioni di energia superiori a 100 Watt;
 - ii) le caratteristiche di un segnale video con contenuto dinamico che rappresenta i contenuti tipici di radiodiffusione televisiva;
 - iii) la sequenza delle fasi per conseguire una condizione stabile rispetto al consumo energetico;
 - iv) per i televisori con menù impostato, il rapporto fra la luminanza di picco del modo domestico e la luminanza di picco del modo più brillante previsto dal televisore, espresso in percentuale;
 - v) per i monitor televisivi, una descrizione delle caratteristiche pertinenti del sintonizzatore utilizzato per le misurazioni;
 - h) per ciascun modo stand-by o spento:
 - i) i dati sul consumo di energia espressi in Watt arrotondati alla seconda cifra decimale;
 - ii) il metodo di misurazione utilizzato;
 - iii) la descrizione di come è stato selezionato o programmato il modo dell'apparecchio;
 - iv) la sequenza di operazioni necessarie affinché il televisore cambi modo automaticamente.
-

ALLEGATO V

Etichetta

1. ETICHETTA 1



a) L'etichetta riporta le seguenti informazioni:


- I. nome o marchio del fornitore;
- II. l'identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di televisore da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;
- III. la classe di efficienza energetica del televisore, definita ai sensi dell'allegato I. La punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica del televisore si trova all'altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
- IV. il consumo di energia in modo acceso espresso in Watt, arrotondato alla prima cifra intera;
- V. il consumo annuo di energia in modo acceso come descritto all'allegato II, punto 2, espresso in kWh, arrotondato alla prima cifra intera;
- VI. la diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici.

Per i televisori con un interruttore facilmente visibile che, una volta spostato nella posizione «spento», mette il televisore in una condizione con consumo di energia non superiore a 0,01 Watt, è possibile aggiungere il simbolo di cui al numero 8 del punto 5.

Se a un modello è stato assegnato il «marchio UE di qualità ecologica» (ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.


b) L'etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5.

2. ETICHETTA 2




- L'etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a).
- L'etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5.

3. ETICHETTA 3




- a) L'etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a).
- b) L'etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5.

4. ETICHETTA 4



- a) L'etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1, lettera a).
- b) L'etichetta deve essere conforme al modello riportato al punto 5.

5. L'etichetta deve essere conforme al modello che segue:



dove:

- l'etichetta è larga almeno 60 mm e alta 120 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra;
- lo sfondo è bianco per i televisori con area dello schermo superiore a 29 dm². Lo sfondo è bianco o trasparente per i televisori con area dello schermo pari o inferiore a 29 dm²;
- Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — riportandola in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;
- l'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra):

① **Tratto del bordo:** 3 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

② **Logo UE:** colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

③ **Logo Energia:**

colore: X-00-00-00.

Pittogrammi come raffigurati: logo UE e logo dell'energia (combinati): larghezza: 51 mm, altezza: 9 mm.

- ④ **Bordo al di sotto dei loghi:** 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 51 mm.
- ⑤ **Scala A-G**
- **Freccia:** altezza: 3,8 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:
 - classe più elevata: X-00-X-00,
 - seconda classe: 70-00-X-00,
 - terza classe: 30-00-X-00,
 - quarta classe: 00-00-X-00,
 - quinta classe: 00-30-X-00,
 - sesta classe: 00-70-X-00,
 - ultima classe: 00-X-X-00.
 - **Testo:** Calibri grassetto 10 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 7 pt, maiuscolo, bianco.
- ⑥ **Classe di efficienza energetica**
- **Freccia:** larghezza: 26 mm, altezza: 8 mm, 100 % nero;
 - **Testo:** Calibri grassetto 15 pt, maiuscolo, bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 10 pt, maiuscolo, bianco.
- ⑦ **Energia**
- **Testo:** Calibri normale 7 pt, maiuscolo, 100 % nero.
- ⑧ **Logo per l'interruttore**
- **Pittogramma come raffigurato, bordo:** 1 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
- ⑨ **Testo indicante il consumo di energia in modo acceso**
- **Bordo:** 1 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 14 pt, 100 % nero.
 - **Seconda riga:** Calibri normale 11 pt, 100 % nero.
- ⑩ **Diagonale dello schermo del televisore:**
- **Pittogramma raffigurato**
 - **Bordo:** 1 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 14 pt, 100 % nero. Calibri normale 11 pt, 100 % nero.
- ⑪ **Testo indicante il consumo annuo di energia**
- **Bordo:** 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.
 - **Valore:** Calibri grassetto 25 pt, 100 % nero.
 - **Seconda riga:** Calibri normale 11 pt, 100 % nero.
- ⑫ **Nome o marchio del fornitore**
- ⑬ **Identificatore del modello del fornitore**
- ⑭ Il nome o marchio del fornitore e le informazioni sul modello devono essere contenute in un riquadro di 51 × 8 mm.
- ⑮ **Periodo di riferimento**
- Testo: Calibri grassetto 8 pt
 - Testo: Calibri light 9 pt.
-

*ALLEGATO VI***Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto**

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono fornite nell'ordine seguente:
 - a) classe di efficienza energetica del modello, come definita nell'allegato I;
 - b) consumo energetico in modo acceso, come definito all'allegato II, punto 1;
 - c) consumo energetico annuo, conformemente all'allegato II, punto 2;
 - d) diagonale dello schermo visibile.
 2. Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda informativa del prodotto deve essere fornita nella forma e nell'ordine indicati nell'allegato III.
 3. Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in forma e caratteri leggibili.
-

ALLEGATO VII

Misurazioni

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti; sono inclusi i metodi descritti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. **Misurazioni del consumo energetico in modo acceso, come definito all'allegato II, punto 1**
 - a) Condizioni generali:
 - i) le misurazioni devono essere effettuate a una temperatura ambiente di 23 °C +/- 5 °C;
 - ii) le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un segnale video di contenuto dinamico che rappresenta i contenuti tipici di radiodiffusione televisiva; la misurazione deve essere la potenza media consumata in dieci minuti consecutivi;
 - iii) le misurazioni devono essere effettuate quando il televisore è rimasto in modo spento per almeno un'ora e subito dopo in modo acceso per almeno un'ora e devono essere completate entro un periodo di tre ore in modo acceso. Il segnale video pertinente deve essere visualizzato per l'intera durata del modo acceso. Per i televisori di cui è noto che si stabilizzano entro un'ora, i periodi in questione possono essere ridotti se può essere dimostrato che la misurazione risultante non varia più del 2 % rispetto ai risultati che sarebbero stati ottenuti applicando i periodi sopra descritti;
 - iv) le misurazioni devono essere effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza al 95 %;
 - v) le misurazioni devono essere effettuate con la funzione di controllo automatico della luminosità, ove presente, disattivata. Se tale funzione è presente e non può essere disattivata, le misurazioni devono essere effettuate con la luce che entra direttamente nel sensore della luce ambiente a un livello pari o superiore a 300 lux.
 - b) Condizioni per la misurazione del consumo di energia dei televisori in modo acceso:
 - i) per gli apparecchi televisivi senza menù impostato: il consumo di energia deve essere misurato con il televisore in modo acceso quale fornito dal fabbricante; i comandi della luminosità del televisore devono quindi essere nella posizione impostata dal fabbricante per l'utilizzatore finale;
 - ii) per gli apparecchi televisivi con menù impostato: il consumo di energia deve essere misurato con il televisore in modo domestico;
 - iii) per i monitor televisivi senza menù impostato: il monitor televisivo deve essere collegato a un sintonizzatore adeguato; i comandi della luminosità del monitor televisivo devono quindi essere nella posizione impostata dal fabbricante per l'utilizzatore finale. Il consumo di energia del sintonizzatore non è pertinente per le misurazioni del consumo di energia in modo acceso del monitor televisivo;
 - iv) per i monitor televisivi con menù impostato: il monitor televisivo deve essere collegato a un sintonizzatore adeguato. Il consumo di energia deve essere misurato con il televisore in modo domestico.
3. **Misurazioni del consumo energetico in modo stand-by/spento, come definito all'allegato III, punto 1, lettera g)**

Le misurazioni di energia pari o superiori a 0,50 Watt sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore al 2 % e a un livello di confidenza al 95 %. Le misurazioni di energia inferiori a 0,50 Watt sono effettuate con un'incertezza pari o inferiore a 0,01 Watt e a un livello di confidenza del 95 %.
4. **Misurazioni della luminanza di picco di cui all'allegato VIII, punto 2, lettera c)**
 - a) Le misurazioni della luminanza di picco devono essere effettuate con un misuratore di luminanza, il quale rileva la parte di schermo con un'immagine completamente (100 %) bianca che fa parte di un modello di prova «test a schermo intero» che non supera il livello medio di immagine (average picture level, APL) in cui si produce una limitazione di potenza nel sistema di azionamento della luminanza dello schermo.
 - b) Le misurazioni del rapporto di luminanza devono essere effettuate senza disturbare il punto di rilevamento del misuratore di luminanza sullo schermo durante i passaggi fra il modo domestico e il modo acceso del televisore, quale impostato dal fornitore, a seconda dei casi, e il modo più brillante previsto in modo acceso.

ALLEGATO VIII

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Ai fini della verifica della conformità alle specifiche di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri applicano la procedura indicata di seguito per il consumo di energia in modo acceso [allegato II, punto 1)] e per il consumo di energia in modo stand-by/spento [allegato III, punto 1, lettera g)].

- 1) Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
 - 2) Si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
 - a) il risultato relativo al consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il consumo dichiarato; e
 - b) i risultati relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento non superano di oltre 0,10 Watt i valori dichiarati; e
 - c) il risultato del rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %.
 - 3) Se i risultati di cui al punto 2, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello.
 - 4) Dopo aver testato tre ulteriori unità dello stesso modello, si considera che il modello sia conforme al valore dichiarato del consumo energetico in modo acceso e ai valori del consumo energetico in modo stand-by e/o spento se:
 - a) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo acceso non supera di oltre il 7 % il valore del consumo di energia dichiarato; e
 - b) la media dei risultati delle prove delle tre ulteriori unità relativi al consumo di energia in modo stand-by o spento non supera di oltre 0,10 Watt i valori dichiarati; e
 - c) la media dei risultati delle tre ulteriori unità per il rapporto di luminanza di picco è superiore a 60 %.
 - 5) Se i risultati di cui al punto 4, lettera a) o b) o c), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.
-